



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11836 del 2022, proposto da Gianluca Valenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianclaudio Puglisi e Fabrizio Mandanici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- INAIL - Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Ministero del Lavoro;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Commissione Interministeriale RIPAM;
- Formez PA

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Santo La Placa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale “Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della 3 graduatoria e relativi allegati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23 settembre 2022, sul sito internet di Formez PA, di cui al predetto Bando”, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”;
- del provvedimento del 5 ottobre 2022 con cui si è proceduto “alla pubblicazione della sede assegnata ai candidati idonei” a partire dalla posizione 851;
- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d’atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentale con cui l’Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori “per scorrimento”

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente all’assegnazione di una delle sedi, rese disponibili per il profilo CU/GIUL nella regione di residenza, quale vincitore assunto con la prima graduatoria finale di merito, con precedenza sui candidati idonei aventi posizione in graduatoria successiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato, quanto alla suindicata istanza, come parte ricorrente abbia evidenziato che “*il provvedimento del 5.10 u.s. con cui si è consentito ai vincitori “per scorrimento” di scegliere la sede a loro più congeniale cristallizzerà i suoi effetti*”

con la stipula del contratto di lavoro, con la conseguenza che il danno che subirebbe il ricorrente sarebbe già attuale e concreto”;

Escluso che rilevino, quanto alla domanda ex art. 56 c.p.a. come sopra proposta, i presupposti per l’adozione delle sollecitate misure cautelari monocratiche, atteso che la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell’eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito, ove venga accertata la fondatezza delle pretese dedotte in giudizio, il pieno ripristino della posizione giuridica pretensiva dalla parte fatta valere);

Ulteriormente preso atto che lo stesso ricorrente ha chiesto autorizzarsi la *“notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati”;*

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e, comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di “controinteressati”;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la richiesta di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, ex art. 56 c.p.a. e fissa, ai fini della delibazione collegiale della domanda cautelare, la Camera di Consiglio dell'8 novembre 2022;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 ottobre 2022.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO